



COMUNE DI TOMBOLO

PROVINCIA DI PADOVA

COMANDO POLIZIA LOCALE

Prot.n. 6944/2015

Ord.n. 20/2015

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELL'ORARIO DI UTILIZZO DELLE AREE GIOCHI COMUNALI

IL COMANDANTE

- Richiamato il decreto prot.n. 11383 del 04.11.2014 con cui il Sindaco ha conferito le posizioni organizzative e relative indennità fino al 31.12.2015 e rilevata la conseguente propria competenza a disporre in merito a quanto previsto dalla presente Ordinanza;
- Preso atto che il comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita e che ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è fatto divieto a chiunque, con il proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso;
- Considerato che nel Comune di Tombolo sono presenti aree verdi attrezzate, destinate alle svago ed ai giochi dei bambini;
- Considerate le sollecitazioni avanzate da parte di alcuni cittadini che hanno richiesto interventi a tutela della pubblica tranquillità nelle zone limitrofe alle strutture ludiche installate all'interno dei parchi pubblici, non garantita in particolari fasce orarie dall'uso di tali giochi;
- Ritenuto che in ossequio ai poteri derivanti dalle norme vigenti in materia, occorre mettere in atto ogni iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità di ognuno, la convivenza e la coesione sociale;
- Atteso che per garantire la pubblica tranquillità a tutela del diritto alla salute, sancito dall'art. 32 della Costituzione e prevenire danni a terzi derivanti da immissioni rumorose si ritiene quindi indispensabile **vietare l'uso** delle strutture ludiche presenti all'interno dei parchi pubblici, nei seguenti orari:
Estate (1° Apr./31 Ott.): dalle ore 13.30 alle ore 16.00 e dalle ore 21.00 alle ore 08.00
Inverno (1° Nov./31 Mar.): dalle ore 13.30 alle ore 15.30 e dalle ore 20.00 alle ore 08.00
- Visto il regolamento Comunale di Polizia Urbana, che all'art. 37 indica il comportamento da tenere all'interno delle aree destinate a parchi e verde pubblico;
- Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

ORDINA

1. L'orario di accesso alle aree attrezzate, destinate allo svago ed ai giochi dei bambini, presenti sul territorio comunale, è il seguente:
Orario Estivo (1° Apr./31 Ott.): dalle ore 08.00 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00
Orario Invernale (1° Nov./31 Mar.): dalle ore 08.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 20.00
2. Il libero uso da parte dei bambini dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio declina da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

INCARICA

Il responsabile dell'ufficio Area Servizi Tecnico Territoriali ed Urbanistica, di predisporre la segnaletica atta ad evidenziare l'orario. La regolamentazione di cui sopra dovrà essere realizzata mediante segnaletica conforme alle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel relativo regolamento di attuazione.

DISPONE

Nei confronti dei trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria pari a € 50,00 ai sensi della Legge n. 689/81e s.m.i.. Delle violazioni commesse dai minori risponderanno i genitori o coloro i quali sono tenuti alla loro sorveglianza/vigilanza;

INFORMA

- che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni.

A norma dell'articolo 8 della stessa Legge n. 241/90, si rende noto che l'ufficio competente è il Comando Polizia Locale di Tombolo e responsabile del procedimento è il Comandante di P.L. Vice Ispett. Ilenia A. PASINATO.

DISPONE

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e la notifica al responsabile ufficio manutenzioni, nonché nei consueti modi di diffusione.

Il Comando Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento.

IL COMANDANTE P.L.
f.to Vice Ispett. Ilenia A. PASINATO

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000 si attesta la regolarità tecnica del presente atto.

Il Comandante di P.L.
f.to Vice Ispett. Ilenia A. PASINATO

Tombolo lì 29/06/2015